



## *Il Ministro del turismo*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, ai sensi dell’art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell’attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell’anno di riconoscimento del contributo economico;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333,00 euro per l’anno 2023 e 41.100.000,00 euro per l’anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*”, il quale, al comma 6, prevede che “*a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8019 del 19 aprile 2023, recante “*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 3462 del 9 marzo, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, il quale prevede che “*la quota residua delle risorse del fondo di parte corrente non oggetto dell’atto di programmazione di cui al comma 1 è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all’art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021 ed è ripartita secondo i criteri di cui al medesimo comma 367 ed assegnata con uno o più decreti del Ministro del turismo*”;

VISTO l’Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, biennio 2023-2024, prot. n. 8915 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 919, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023-2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO, in particolare, l’articolo 5 dell’Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, il quale stabilisce, al comma 2, che “*la rimanente quota delle risorse del*

*Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021*";

VISTO il citato articolo 5 dell'Atto di programmazione, il quale prevede, al comma 3, che *"il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti, a valere sulla quota di cui al comma 2 del presente articolo istituisce una apposita Commissione interna al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, valutandone l'impatto sul turismo su scala nazionale"*;

VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero del turismo, prot. n. 10556/23 del 29 maggio 2023, recante *"Istituzione Commissione valutativa FUNT 20%"*, con il quale è stata nominata e definita la composizione della Commissione interna di valutazione, istituita al fine di selezionare gli interventi da finanziarsi con le risorse a valere sulla quota 20% del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale;

VISTO l'Avviso pubblico del Segretario generale, prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023, recante *"Avviso per la valutazione proposte FUNT 20%"*, con il quale sono state individuate le modalità di presentazione e l'ordine di valutazione delle proposte, i criteri di riferimento per la valutazione delle stesse, i beneficiari del contributo e l'ammissibilità del contributo;

VISTO l'Avviso pubblico recante integrazioni all'Avviso prot. n. 10640/23 del 30 maggio 2023 *"Avviso per la valutazione proposte FUNT 20%"*, prot. n. 12049/23 del 23 giugno 2023, con il quale sono stati disciplinati i criteri di valutazione delle proposte progettuali, l'attribuzione dei punteggi per la valutazione e i criteri di premialità, gli obblighi del soggetto beneficiario, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché le modalità di rendicontazione, controllo e revoca;

RITENUTO necessario rafforzare la promozione turistica del territorio, anche al fine di sviluppare il turismo medicale e del benessere che in Italia rappresenta un'opportunità per il territorio;

VISTA la nota di Federterme - Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, prot. n. 62/eb del 3 ottobre 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 25581/23 del 4 ottobre 2023, con la quale codesta Federazione ha trasmesso una richiesta di contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo per un importo pari a € 110.022,00 al fine di sostenere i costi di realizzazione dell'evento ed ha altresì trasmesso il progetto relativo a *"Thermalia"*, dal quale si evince il cronoprogramma di realizzazione della manifestazione che si terrà a Milano nelle date del 4-6 febbraio 2024 ed inoltre il piano finanziario dello stesso;

VISTA la successiva nota di Federterme - Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, prot. n. 63/eb della data 11 ottobre 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 26117/23 dell'11 ottobre 2023, con la quale codesta Federazione ha trasmesso il programma aggiornato dell'evento *"Thermalia"*, richiedendo un contributo del Ministero del turismo, a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, pari a € 174.022,00 per cofinanziare l'evento *"Thermalia"*;

VISTO, in particolare, che dalla relazione dettagliata e aggiornata trasmessa dalla Federazione con la citata nota prot. n. 63/eb della data 11 ottobre 2023, si evince che l'evento si terrà alla BIT di Milano nelle date del 4-6 febbraio 2024, quale evento che vedrà uno spazio specificatamente connotato all'interno della BIT di Milano, costituito da un grande salone italiano del turismo medicale, delle terme e del benessere;

VISTO, inoltre, il piano finanziario dell'evento, dal quale si evince, altresì, che le attività di progettazione ed organizzazione dell'evento hanno inizio nell'annualità 2023 con lo sviluppo del sito

web, il progetto degli spazi e dei contenuti e le attività pre-sales e che il costo totale delle spese per l'annualità 2023 e 2024 è pari a € 319.922,00;

CONSIDERATO che l'evento costituisce un'iniziativa posta a cavallo tra due esercizi finanziari 2023-2024, in linea con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente;

CONSIDERATO che la manifestazione, anche alla luce di quanto evidenziato nella relazione descrittiva dell'evento, rappresenta un importante volano per lo sviluppo e la promozione del turismo medicale, termale e del benessere nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il progetto "Thermalia", a seguito di una accurata analisi della documentazione pervenuta, è stato valutato positivamente dalla Commissione interna di valutazione delle proposte progettuali FUNT 20%, nella seduta dell'11 ottobre 2023, in quanto iniziativa volta a garantire la valorizzazione del territorio italiano in relazione allo sviluppo di un turismo medicale, termale e del benessere;

VISTO, pertanto, che il progetto è stato ritenuto ammissibile a finanziamento ed approvato tecnicamente dalla richiamata Commissione interna di valutazione, per la concessione di un contributo pluriennale per le annualità 2023-2024, in considerazione delle tempistiche di realizzazione dell'intervento, previste per le date del 4-6 febbraio 2023 e, pertanto, a cavallo tra due esercizi finanziari;

CONSIDERATO che la Commissione interna ha approvato tecnicamente la concessione di un finanziamento pluriennale così suddiviso: per l'anno 2023 pari a € 75.022,00 e per l'anno 2024 un contributo pari a € 99.000,00, vincolati alle specifiche voci di costo relative a "Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni" e "Marketing comunicazione e web";

VISTO, pertanto che il contributo pari a € 75.022,00 per l'annualità 2023 è così suddiviso e vincolato per i seguenti importi alle sopra citate voci di costo:

- "Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni" per € 72.712,00;
- "Marketing comunicazione e web", per € 2.310,00;

Il contributo pari a € 99.000,00, concesso per l'annualità 2024, è così suddiviso e vincolato per i seguenti importi alle sopra citate voci di costo:

- "Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni" per € 96.868,00;
- "Marketing comunicazione e web", per € 2.132,00;

VISTA la nota della Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, acquisita al prot. n. 26201/23 del 12 ottobre 2023, con la quale quest'ultima ha comunicato il CUP dell'evento, CUP D48J23000160008;

RITENUTO che l'iniziativa, vista l'importanza dell'evento anche in chiave di promozione turistica, costituisce un'opportunità di valorizzazione del territorio come destinazione turistica;

PRESO ATTO che il progetto è stato ritenuto ammissibile a finanziamento ed approvato dalla richiamata Commissione interna di valutazione, per un contributo complessivo pari € 174.022,00, suddiviso per le annualità 2023 (€ 75.022,00) e per l'annualità 2024 (€ 99.000,00), come da nota del Presidente della Commissione di valutazione, prot. n. 26303/23 del 13 ottobre 2023;

RITENUTO di vincolare il suddetto contributo, a specifiche voci di costo in quanto ritenute maggiormente coerenti con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo, in particolare alle

voci di costo relative a “*Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni*” e “*Marketing comunicazione e web*”;

PRESO ATTO della nota 26453 del 16/10/2023 del Segretariato generale, che, all’esito di una istruttoria che tiene conto dell’esito dei lavori e della valutazione tecnica della Commissione, propone il finanziamento delle attività previste per l’evento “*Thermalia*” per un importo complessivo pari ad € 174.022,00, suddiviso tra l’annualità 2023 (€ 75.022,00) e l’annualità 2024 (€ 99.000,00), vincolato alle voci di costo relative a “*Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni*” e “*Marketing comunicazione e web*”, in quanto maggiormente coerenti con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi della quale le risorse del Fondo di parte corrente sono destinate alla promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È assegnato per l’anno 2023 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore di Federterme - Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell’evento, pari a € 75.022,00 , per finanziare il progetto “*Thermalia*”, CUP D48J23000160008, vincolato a specifiche voci di costo:
  - “*Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni*” per € 72.712,00;
  - “*Marketing comunicazione e web*”, per € 2.310,00;
2. È assegnato per l’anno 2024 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore di Federterme - Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell’evento, pari a € 99.000,00, per finanziare il progetto “*Thermalia*”, CUP D48J23000160008, vincolato a specifiche voci di costo:
  - “*Spazio espositivo comprensivo della produzione e allestimento stand e spazi comuni*” per € 96.868,00;
  - “*Marketing comunicazione e web*”, per € 2.132,00;

### Articolo 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto attuatore dell’intervento, Federterme- Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale.
2. Il soggetto attuatore relazionerà al Ministero del turismo al termine delle attività rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.

### Articolo 3

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale, il Ministero del turismo può provvedere alla revoca del finanziamento erogato.

### Articolo 4

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore di Federterme - Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, in qualità del soggetto attuatore dell'intervento, per il successivo trasferimento delle stesse, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2023 e 2024.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

IL MINISTRO DEL TURISMO